

(N. 426)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre
in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Le indennità dovute ai testimoni chiamati a deporre davanti all'Autorità giudiziaria in materia civile e penale, originariamente fissate dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 in lire 4 per ogni giorno di viaggio e in lire 6 per ciascuna giornata di soggiorno, sono state successivamente aumentate con decreto-legge luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240, decreto legge luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 giugno 1946, n. 18 e fino al 1° luglio 1948, in virtù del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1277, stabilite rispettivamente in lire 60 e lire 80 giornaliera.

Di fronte però alle attuali condizioni di vita ed all'aumento generale dei prezzi anche la misura anzidetta, per quanto sensibilmente maggiorata in confronto alle indennità originarie, si dimostra assolutamente inadeguata

determinando molto spesso la non comparizione delle persone citate come testimoni e conseguenti frequenti rinvii dei procedimenti con grave pregiudizio per l'Amministrazione della giustizia.

Ad evitare tali inconvenienti si provvede con l'unito schema di disegno di legge che aumenta le indennità di cui trattasi fissandole rispettivamente nella misura di lire 200 per ciascun giorno di viaggio; di lire 300 per ciascuna giornata di soggiorno e di lire 100 giornaliera per i testi residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza minore di due chilometri e mezzo.

Inoltre, lasciando invariate le modalità del rimborso delle spese di viaggio sui piroscafi, ferrovie e linee automobilistiche, stabilite dall'articolo 2 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, si aumenta da cent. 40 indistintamente a lire 4 a chilometro la indennità stabilita

dallo stesso articolo per i percorsi in via ordinaria quando manchino pubblici mezzi di trasporto.

La disposizione dell'articolo 5 dello schema, che stabilisce che le indennità così maggiorate avranno decorrenza dal 1° luglio 1948, è determinata dalla necessità di evitare che, per il periodo successivo all'anzidetta data e fino all'entrata in vigore della nuova legge le Autorità giudiziarie — che nell'attesa del nuovo

provvedimento legislativo avessero corrisposto anche dopo il 1° luglio suddetto le indennità di testimonianza nella misura rispettiva di lire 60 e lire 80 giornaliere anziché in quella irrisoria di lire 8 e 12 — fossero costrette al difficile, se non impossibile, compito di reperire gli interessati e procedere al ricupero della differenza, con evidenti gravi inconvenienti ed intralci al normale funzionamento del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 è elevata a lire 100 giornaliere.

Art. 2.

La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 27 del citato regio decreto è elevata rispettivamente a lire 200 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 300 per ogni giornata di soggiorno.

Art. 3.

La misura della indennità chilometrica prevista dall'articolo 2 del citato decreto 3 maggio 1923, n. 1043 è elevata a lire 4 a chilometro.

Art. 4.

Rimangono in vigore le attuali disposizioni non incompatibili con la presente legge.

Art. 5.

Le indennità di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dal 1° luglio 1948.

Art. 6.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, vengono destinate corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge
. concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (5° provvedimento).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.